

## 5.8. L'assegno ordinario di invalidità (INPS)



Si può ottenere quando si abbia:

- a) una infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una **riduzione permanente della capacità di lavoro** in relazione ad occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, **a meno di un terzo**.
- b) un'anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda.

**L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva. E' rinnovabile annualmente a domanda dell'interessato per due volte consecutive, dopo le quali diventa definitivo.**

**L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se l'interessato continua a lavorare.**

**E' comunque possibile richiedere l'assegno di disoccupazione (se il richiedente non si è licenziato autonomamente o non era d'accordo per la chiusura del rapporto di lavoro).**

**Da quando decorre l'assegno?** Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**Trasformazione in pensione di vecchiaia e di anzianità.** Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possenga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia stessa: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna. I periodi in cui l'interessato è stato titolare dell'assegno di invalidità e non ha contribuito da lavoro sono considerati fittiziamente utili per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Nel caso in cui la persona, pur avendone i requisiti, non desideri ancora andare in pensione, continua il pagamento dell'assegno di invalidità.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare dell'assegno di invalidità, su domanda, può essere ammesso a fruire anche della pensione di anzianità, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

**Riduzione dell'assegno per redditi da lavoro.** La riforma del sistema pensionistico prevede che l'assegno di invalidità è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

**Integrazione al minimo.** Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato abbia bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (€ 374,97 per il 2005), e comunque l'assegno non può superare l'importo del trattamento minimo (€ 420,02 nel 2005).

**Limiti di reddito.** I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti (anno 2004):

- se il pensionato è solo: € 9.567,22
- se il pensionato è coniugato: € 14.350,83

**Quali redditi si calcolano?** I redditi soggetti all'IRPEF (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc...), i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi.

**Non si calcolano, invece, i seguenti redditi:** la casa di proprietà in cui si abita; i redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici); i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc...); le pensioni di guerra; l'eventuale importo calcolato a integrazione dell'assegno di invalidità.

**L'assegno è compatibile con la rendita vitalizia dell'INAIL?** Se l'INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'assegno di invalidità non può essere pagato. Se però la rendita INAIL è di importo inferiore all'assegno INPS, il titolare riceve in pagamento **la differenza tra le due prestazioni.**

**Dove va presentata la domanda?** La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS, direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori (v. indirizzi cap.15)

**Quali documenti occorrono?** Occorrono:

- a) **Modulo di domanda (IO1)** da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato
- b) **Modello SS3**, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio INPS
- c) **certificati anagrafici** indicati nel modulo di domanda (o **dichiarazioni sostitutive** di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS!).

**Ricorso.** Nel caso in cui la domanda di assegno ordinario di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, **al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni** dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, comunque indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- a) presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
- b) inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
- c) presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.